

ATTO N. DD 5534

DEL 07/10/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 315

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 32414 DEL 04/12/2017 E S.M.I.

SOCIETA': METALFER SRL
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA PISA 9/11 – VOLPIANO
P. IVA: 00470790015 POS. N. 011884

Premesso che:

- con D.D. n. 32414 del 04/12/2017, la società METALFER S.r.l. veniva autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alla *gestione dei rifiuti costituiti da batterie al piombo, recupero della componente metallica dei cavi mediante l'impiego di un granulatore e ritiro dei rottami ferrosi e non di origine domestica conferiti da privati* presso l'installazione di via Pisa 9-11 nel Comune di Volpiano;
- con D.D. n. 5972 del 29/05/2019, veniva approvata una modifica non sostanziale consistente nell'inserimento di 5 nuovi codici EER, di cui 4 pericolosi, derivanti dall'attività di lavorazione superficiale dei metalli, per i quali veniva richiesta la sola messa in riserva [R13], riducendo la capacità massima di stoccaggio complessiva dell'impianto;
- con D.D. n. 8827 del 29/12/2023, veniva licenziata una modifica non sostanziale consistente nell'aggiornamento del layout dell'impianto con riferimento al capannone denominato DEPOSITO 1, allegando planimetria con il solo dettaglio dell'area interessata dalla modifica;
- presso la medesima sede operativa la società risulta altresì iscritta al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, con il numero 20/2024 per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi per le tipologie di cui ai p.ti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.16, 5.19, 6.1 e 9.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- con D.D. n. 559 del 03/02/2025 veniva rilasciata una modifica d'ufficio atta a definire le modalità e tempi con cui l'impresa si impegna a procedere con la rendicontazione annuale dei quantitativi di rifiuti di origine domestica ritirati dalle utenze private;
- in data 15/09/2025, con nota di prot. CmTo n. 157873, la Società presentava istanza di modifica non sostanziale, con procedura d'urgenza, riguardante *l'aggiunta del solo codice EER 120115 "fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114", per il quale sarà effettuata unicamente l'attività di messa in riserva [R13]*;
- in data 19/09/2025, con nota di prot. CmTo n. 161347, veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Considerato che:

- la modifica richiesta consistente *nell'aggiunta del solo codice CER 120115 "fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114"*, per il quale sarà effettuata unicamente l'attività di messa in riserva [R13];
- l'impianto è già attualmente autorizzato a gestire il relativo codice EER a specchio pericoloso 120114*;
- la capacità massima di stoccaggio complessivamente autorizzata non subisce variazioni, pertanto, non è necessario variare la garanzia finanziaria in essere;
- suddetti rifiuti verranno stoccati generalmente in big-bags e, sporadicamente, in fusti nel DEPOSITO 1;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in argomento.

Ritenuto che:

- vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 32414 del 04/12/2017 e s.m.i. alla società METALFER s.r.l. con sede legale ed operativa in via Pisa 9-11 nel Comune di Volpiano (TO);
- viste le modifiche a progetto, di annullare
- la **Sezione 1.a – Elenco rifiuti autorizzati**
- la **Sezione 4 – Layout dell'impianto**
dell'Allegato della D.D. n. 32414 del 04/12/2017 e s.m.i., e sostituirle con le corrispettive allegate al presente provvedimento;
- di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 32414 del 04/12/2017 e s.m.i.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori stabiliti con D.C.R. 376 del 06/12/2024, la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e

fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'obiettivo di PEG 0903Ob03;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la modifica alla D.D. n. 32414 del 04/12/2017 e s.m.i. così come da istanza pervenuta 15/09/2025, con nota di prot. CmTo n. 157873 e relativa *l'aggiunta del solo codice EER 120115 "fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114", per il quale sarà effettuata unicamente l'attività di messa in riserva [R13]*;
2. **di procedere** pertanto ad annullare:
 - la **Sezione 1.a – Elenco rifiuti autorizzati**
 - la **Sezione 4 – Layout dell'impianto**dell'Allegato della D.D. n. 32414 del 04/12/2017 e s.m.i., e sostituirle con le corrispettive allegate al presente provvedimento
3. **di prendere atto che la modifica al layout interesserà anche la gestione dei rifiuti in procedura cd semplificata**, di cui all'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, n. 20/2024, pertanto con il presente provvedimento si intende modificato e sostituito il layout già allegato alla nota con cui è stata formalizzata la citata iscrizione;
4. **di far salvo** in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 32414 del 04/12/2017 e s.m.i.;
5. **di dare atto di avere espletato**, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
6. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 07/10/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Sezione 1.a – Elenco rifiuti autorizzati

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Mov.to (t/a)	C max dep. (t)	mod. stocc.	Attività
Accumulatori al piombo esausti	160601*	Accumulatori al piombo esausti da utenza artigianale e industriale, commerciali e di servizio	100	10	- Cassoni - cassonetti in HDPE	R13
Residui da lavorazione dei metalli	120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	15	5	Big bags, fusti metallici	R13
	120115	fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114	300	28	cumulo, big-bags, fusti metallici	
	120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	20	10	Big bags,	
	120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	50	19,9	Big bags, fusti metallici	
Corpi di utensile esauriti	120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	15	5	Cassonetti, cassone	R13
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	20	5		
Cavi elettrici	200140	Spezzoni di cavo elettrico ricoperto di provenienza domestica	600	35	Cassone, cassonetti, big bags	R13 R4 ⁽¹⁾
	170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410				
	170402	Alluminio				
	170401	Rame, bronzo e ottone				
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215				

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Mov.to (t/a)	C max dep. (t)	mod. stocc.	Attività
	160118	Metalli non ferrosi				
	160122	Componenti non specificati altrimenti limitatamente ai cavi				
Rottami ferrosi e non ferrosi	200140 ⁽²⁾	Metallo di provenienza domestica conferito da soggetti privati	500	2	Cumulo, cassone	R13 R4 ⁽³⁾

⁽¹⁾ con le seguenti limitazioni:

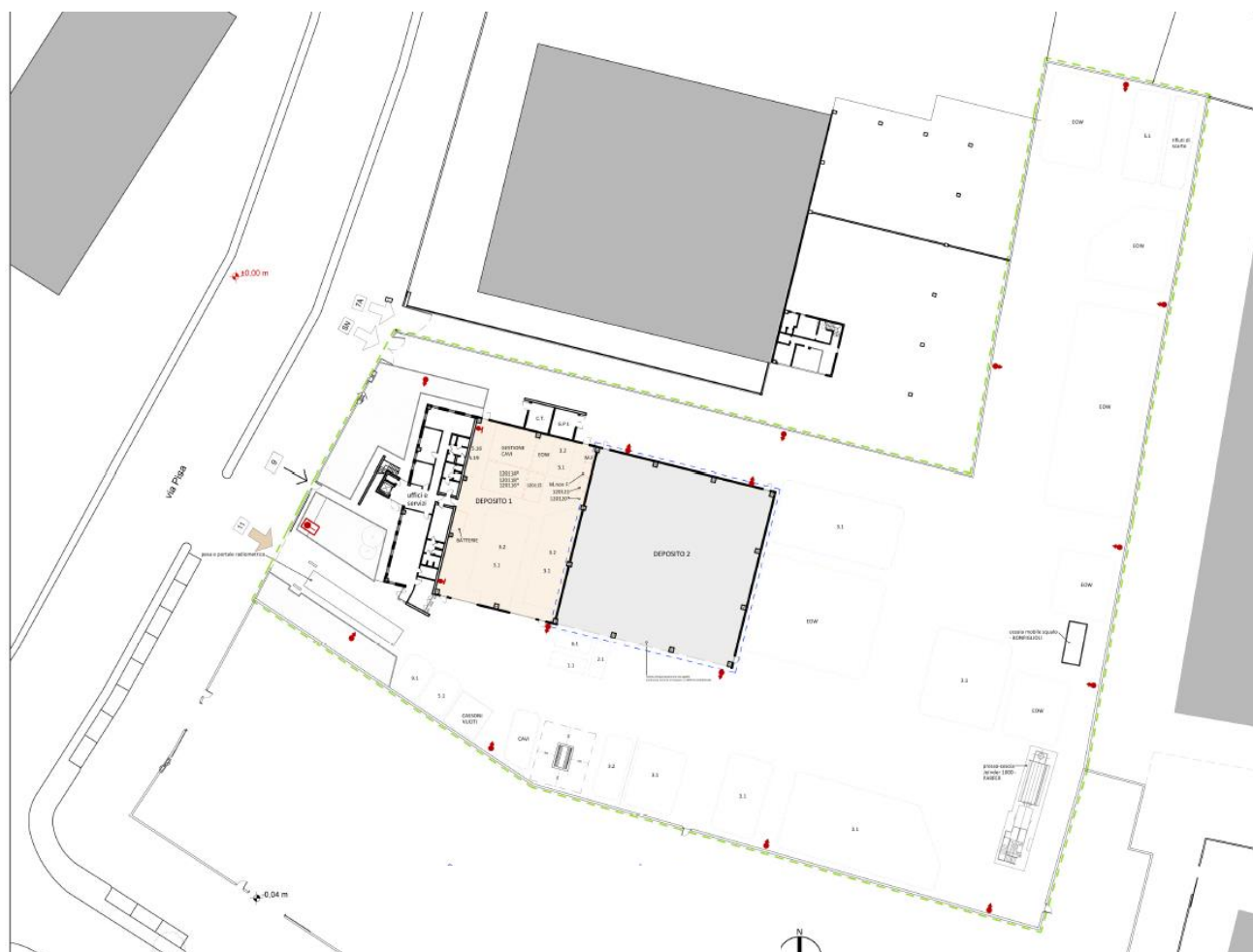
produzione di EOW limitatamente alla componente in rame e alluminio secondo i criteri di cui ai Regolamenti UE n. n. 715/2013 e 333/2011, mediante impiego di un granulatore. La componente in plastica o gomma è da classificarsi rifiuto;

⁽²⁾ con le seguenti limitazioni:

Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,5 t/a

⁽³⁾ con le seguenti limitazioni:

produzione di EOW secondo i criteri fissati dai Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, per quanto riguarda rispettivamente i rottami di alluminio e di rame, mentre per le restanti tipologie merceologiche, i criteri restano quelli fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.



DETTAGLIO DEPOSITO 1

